



## CITTÀ DI CHIVASSO

Città Metropolitana di Torino

### VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

**N. 312**

**Oggetto:** DISPOSIZIONI DI COORDINAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELLE AGEVOLAZIONI COMUNALI SULLA TASSA RIFIUTI (TARI), A SEGUITO DELL'EMANAZIONE DELLA DELIBERAZIONE ARERA N. 355/2025/R/RIF DEL 29 LUGLIO 2025, AI SENSI DELL'ART. 23 COMMA 6BIS DEL VIGENTE REGOLAMENTO

L'anno **duemilaventicinque** addì **ventitre** del mese di **Dicembre** alle ore **09:00** nella sala delle adunanze, regolarmente convocata, si è riunita la Giunta Comunale, nelle persone di:

CASTELLO CLAUDIO	SINDACO
CENTIN PASQUALE	ASSESSORE
CASALINO CHIARA	ASSESSORE
DEBERNARDI FABRIZIO	ASSESSORE
VARETTO CRISTINA	ASSESSORE
VITALE GIANLUCA	ASSESSORE

presente	assente
SI	

Assiste il Segretario Generale Dr. Salvatore Mattia.

Constatata la legalità della seduta, il Presidente apre la discussione (segue a tergo).

Letto, approvato e sottoscritto:

IL SINDACO

IL SEGRETARIO GENERALE

Claudio Castello  
Firmato digitalmente

Dr. Salvatore Mattia  
Firmato digitalmente

# L'ASSESSORE AL BILANCIO, TRIBUTI E PIANI FINANZIARI, PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO DI GESTIONE, COMMERCIO, FIERE, MERCATI ED ARTIGIANATO, TURISMO E TEMPO LIBERO

## Premesso che:

- l'art. 1, comma 639, della L. 27 dicembre 2013, n. 147 ha disposto l'istituzione dell'imposta unica comunale (IUC), composta da tre distinte entrate: l'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, il tributo per i servizi indivisibili (TASI), destinata al finanziamento dei servizi comunali indivisibili, la tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti;
- l'art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 ha abolito, con decorrenza dal 2020, l'Imposta Unica Comunale, ad eccezione della Tassa sui Rifiuti (TARI);
- il comma 702 dell'art. 1 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 fa salva la potestà regolamentare degli Enti Locali in materia di entrate prevista dall'art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446;
- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 41 del 28 settembre 2020 è stato approvato il Regolamento disciplinante la Tassa Rifiuti (TARI) a decorrere dal 1° gennaio 2020, successivamente modificato con deliberazioni del Consiglio Comunale n. 30 del 28 giugno 2021, n. 73 del 29 dicembre 2021, n. 26 del 27 aprile 2022, n. 3 del 30 gennaio 2023 e n. 27 del 28 aprile 2025;
- l'articolo 1 commi 527 e 528 della legge 205/2017 (Legge di Bilancio 2018) ha attribuito all'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA) funzioni di regolazione e controllo del ciclo dei rifiuti e di regolazione in materia di predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio «chi inquina paga»;
- l'articolo 57-bis, comma 2, del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157, ha stabilito che:
  - l'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente assicura agli utenti domestici del servizio di gestione integrato dei rifiuti urbani e assimilati in condizioni economico-sociali disagiate l'accesso alla fornitura del servizio a condizioni tariffarie agevolate;
  - gli utenti beneficiari di tali agevolazioni sono individuati in analogia con i criteri utilizzati per i bonus sociali relativi all'energia elettrica, al gas e al servizio idrico integrato;
  - le modalità attuative di tali agevolazioni sono definite dall'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente con propri provvedimenti, tenuto conto del principio del recupero dei costi efficienti di esercizio e di investimento, sulla base dei principi e dei criteri individuati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e con il Ministro dell'economia e delle finanze;
- con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 21 gennaio 2025 n. 24, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 13 marzo 2025, è stato approvato il *“Regolamento recante principi e criteri per la definizione delle modalità applicative delle agevolazioni tariffarie in favore degli utenti domestici del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani in condizioni economico-sociali disagiate”*, previsto dall'art. 57-bis comma 2 del DL n. 14/2019, ai sensi del cui disposto:
  - è prevista l'applicazione automatica del *“bonus sociale per i rifiuti”*, (pari al 25% della TARI), a decorrere dal 1° gennaio 2025, a tutti coloro che abbiano un indicatore ISEE pari o inferiore a 9.530,00 € o 20.000,00 € per i nuclei familiari con almeno 4 figli a carico;
  - tale bonus è finanziato con l'istituzione di una nuova quota perequativa applicata a tutti gli utenti domestici e non domestici, demandandone la disciplina ad ARERA, unitamente alla definizione delle modalità di condivisione delle informazioni fra INPS e gestori del servizio integrato rifiuti ed alle modalità di scambio dei dati necessari alla gestione dei flussi finanziari per dare attuazione alle compensazioni fra tutti i soggetti coinvolti;

- l'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA), con Deliberazioni n. 133/2025/R/RIF del 1° aprile 2025 e n. 176/2025/R/rif del 15 aprile 2025, al fine di dare attuazione a quanto stabilito con il sopra citato DPCM 21 gennaio 2025 n. 24:
  - ha stabilito che il procedimento per definire le modalità applicative del “*bonus sociale per i rifiuti*”, per avviare le interlocuzioni con il Garante per la Privacy, per definire eventuali meccanismi di gradualità nell'applicazione delle agevolazioni sociali, nonché per definire le modalità di monitoraggio degli effetti derivanti dall'applicazione delle suddette disposizioni debba concludersi entro il 31 dicembre 2025;
  - ha dato mandato ad ANCI di avviare tempestivamente lo sviluppo delle attività necessarie per consentire lo scambio dei flussi informativi funzionali all'erogazione del bonus;
  - ha introdotto l'apposita componente perequativa (UR3,a) da applicarsi a tutte le utenze del servizio di gestione rifiuti, in aggiunta alla TARI, a decorrere dal 2025;
  - ha stabilito in 6 €/utenza il suo importo iniziale, da aggiornarsi annualmente, stabilendo altresì che lo stesso potrà essere successivamente differenziato fra utenze domestiche e non domestiche, valutando ulteriori diverse articolazioni;
  - ha istituito un apposito conto presso la Cassa per i Servizi Energetici ed Ambientali (CSEA), alimentato dai proventi della predetta quota perequativa, stabilendone altresì le modalità di comunicazione e di riversamento;
- a seguito dell'emanazione dei provvedimenti sopra citati, con *deliberazione del Consiglio Comunale n. 27 del 28 aprile 2025*, sono state apportate modificazioni alle disposizioni contenute nell'art. 23 del Regolamento disciplinante la TARI, con il quale, nelle more dell'emanazione del decreto attuativo delle disposizioni contenute nell'art. 57bis comma 2 del DL n. 124/2029 convertito con modificazioni dalla Legge n. 157/2019, sono state disciplinante le agevolazioni di carattere economico-sociale, sotto forma di riduzioni o esenzioni totali della tassa, finanziate dal bilancio comunale, ai sensi dell'art. 1 comma 660 della Legge 147/2013, al fine di coordinarle, per quanto all'epoca possibile, con l'entrata in vigore del “*bonus sociale rifiuti*”, prevedendo che:
  - nelle more dell'emanazione dei provvedimenti attuativi del DPCM 21 gennaio 2025 n. 24 e della deliberazione ARERA n. 133/2025 del 1° aprile 2025, continuano a trovare applicazione le previgenti fasce ISEE e correlate riduzioni;
  - a decorrere dall'effettiva applicazione del “*bonus sociale per i rifiuti*”, le agevolazioni comunali vengano ad essere così rideterminate:
    - applicazione delle riduzioni comunali sulla parte del tributo eccedente il bonus;
    - adeguamento della prima fascia ISEE, alla quale riconoscere l'esenzione dal pagamento della TARI, a quella di applicazione del bonus (da 8.000,00 e a 9.530,00 €);
    - mantenimento delle riduzioni per la seconda e terza fascia (rispettivamente 70% e 40%);
    - eliminazione dell'ultima fascia (da 14.000,01 a 20.000,00 € con almeno 4 figli a carico), in quanto la riduzione del 10% è assorbita dal bonus pari al 25%;
    - conferma della necessità di presentare la richiesta entro il 31 ottobre di ciascun anno per usufruire delle agevolazioni comunali;
    - conferma delle restanti agevolazioni economico-sociali non correlate all'indicatore ISEE;
    - previsione della possibilità, qualora necessario, di adottare con apposita deliberazione della Giunta Comunale disposizioni di coordinamento fra quanto stabilito dai provvedimenti attuativi del “*bonus sociale per i rifiuti*”, emanati da ARERA entro il 31 dicembre 2025 e le disposizioni regolamentari comunali;

**Preso atto che**, con *deliberazione 355/2025 del 29 luglio 2025, pubblicata in data 01.08.2025, l'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente* ha approvato le disposizioni per il riconoscimento del bonus sociale rifiuti agli utenti domestici del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani in condizioni economico sociali disagiate, in attuazione dell'articolo 57-bis del decreto-legge 124/19 e del D.P.C.M 21 gennaio 2025, n. 24, nonché delle Deliberazioni della stessa Autorità n. 133/2025 del 01/04/2025 e n. 176 del 15704/2025, approvando il “*Testo unico per la regolazione delle modalità applicative per riconoscimento del bonus sociale rifiuti (TUBR)*”, con il quale viene disciplinato il flusso

informativo e procedurale attraverso il quale riconoscere il bonus sociale ai corretti destinatari, così come di seguito riepilogato:

- il bonus sociale rifiuti è riconosciuto automaticamente agli utenti che risultino in stato di disagio economico e siano titolari di un'utenza a uso domestico. Lo stato di disagio economico è attestato dall'INPS sulla base della Dichiarazione Sostitutiva Unica presentata da un componente del nucleo familiare in stato di disagio ai fini dell'accesso alle prestazioni sociali agevolate, secondo quanto previsto dalla normativa in materia;
- l'INPS comunica all'Autorità, per il tramite del Sistema Informativo Integrato (SII), l'elenco dei nuclei familiari ISEE che risultano agevolabili con riferimento all'anno a (es. 2025), in base alle DSU ordinarie attestate mensilmente;
- l'Autorità, tramite il SII, comunica a SGAté (il Sistema di Gestione delle agevolazioni sulle tariffe energetiche gestito dall'ANCI), in qualità di responsabile del trattamento dati degli enti erogatori, entro il primo giorno del mese di febbraio di ciascun anno a+1 (es. 2026), i flussi dati relativi agli utenti potenzialmente agevolabili, ricevuti da INPS entro il secondo giorno del mese di gennaio di ciascun anno a+1;
- lo SGAté, entro il 1° marzo dell'anno successivo a quello di riferimento, mette a disposizione i dati all'ente erogatore territorialmente competente, ovvero al Gestore Tariffe e rapporti con gli utenti (GTRU) individuato dall'Ente erogatore medesimo come responsabile del trattamento dati, previa verifica del vincolo di unicità delle domande presentate;
- il GTRU, in base ai dati messi a disposizione da SGAté ed alle informazioni in suo possesso, individua le utenze agevolabili, previa verifica del rispetto delle condizioni oggettive di loro ammissibilità. In particolare, verifica:
  - la corrispondenza del codice fiscale e del nominativo dell'utenza TARI con uno dei codici fiscali dei componenti il nucleo familiare ISEE
  - la regolarità dei pagamenti: l'utente agevolabile deve essere in regola con i pagamenti della TARI degli anni precedenti a ciascun anno a+1, fatto salvo il termine di prescrizione previsto dalla normativa vigente. Fermo restando la possibilità, in caso di irregolarità dei pagamenti, di compensare l'importo del bonus sociale con l'ammontare rimasto insoluto e oggetto di sollecito di pagamento, da effettuarsi con posta elettronica certificata ovvero raccomandata;
- ciascun gestore dell'attività di gestione tariffe e rapporto con gli utenti, acquisito nell'anno a+1 (es. 2026) l'elenco dei beneficiari aventi diritto all'agevolazione e le informazioni necessarie, provvede a quantificare l'agevolazione spettante nell'anno a (es. 2025) per ogni utenza domestica agevolabile, applicando una riduzione pari al 25% della TARI altrimenti dovuta nel medesimo anno a al lordo delle componenti perequative, al netto dell'IVA, se dovuta, e di ogni ulteriore corrispettivo per altre attività esterne al ciclo integrato dei rifiuti urbani o eventuale conguaglio relativo ad annualità precedenti;
- i gestori dell'attività di gestione tariffe e rapporto con gli utenti iscritti a SGAté procedono al riconoscimento dell'agevolazione medesima entro il 30 giugno di ciascun anno a+1 nella prima rata utile. In caso di incipienza di tale rata, l'importo residuo dell'agevolazione dovrà essere riconosciuto nella successiva rata utile. Qualora la prima rata utile venga emessa successivamente al 30 giugno dell'anno a+1, l'agevolazione dovrà essere riconosciuta entro tale termine con rimessa diretta a favore del beneficiario con una modalità tracciabile e che garantisca l'identificazione del soggetto beneficiario medesimo;
- il gestore dell'attività di gestione tariffe e rapporto con gli utenti mette a disposizione di SGAté, entro il 31 luglio di ciascun a+1 e il 31 gennaio di ciascun anno a+2, in base alle specifiche tecniche stabilite da ANCI, per ciascun nucleo familiare agevolato (contraddistinto da un codice bonus univoco), le informazioni relative all'istruttoria compiuta per l'applicazione del bonus;
- entro il 15 settembre di ciascun anno a+1 (es. 2026) e il 1° marzo di ciascun anno a+2 (es. 2027), gli enti erogatori, tramite SGAté, comunicano alla Cassa per i servizi energetici e ambientali (CSEA) i dati risultanti dalla rendicontazione dei bonus sociali rifiuti erogati da ciascun gestore dell'attività di gestione tariffe e rapporto con gli utenti, con conseguenti regolazioni contabili;

**Appurato che** la sopracitata Deliberazione n. 355/2025 ARERA, senza disciplinare la materia nel dettaglio, evidenzia che l'introduzione della disciplina del bonus sociale rifiuti non preclude la possibilità per i Comuni di mantenere o introdurre le agevolazioni di natura economico-sociale finanziate con fondi del bilancio comunale, ai sensi dell'art. 1 comma 660 Legge n. 147/2013, sottolineando che queste ultime sono completamente indipendenti dal bonus regolato dall'Autorità;

**Considerato che:**

- mentre il bonus sociale 2025 sarà erogato nel 2026 utilizzando la specifica quota accantonata in avанzo es. 2025 corrispondente alla quota UR3 accertata nel 2025 stesso, al fine di utilizzare le risorse proprie stanziate nel 2025 occorre procedere con l'impegno di spesa entro il 31/12/2025 del solo importo riconducibile all'agevolazione comunale, ipotizzando quindi il riconoscimento del bonus sociale 2025 a chi ne abbia i requisiti, fermo restando debito conguaglio nel caso in cui il soggetto interessato, per i più svariati motivi, non dovesse essere ricompreso tra i soggetti destinatari del bonus che ci verranno comunicati tramite lo SGate nel 2026;
- la maggior parte dei destinatari del "bonus sociale" sono sinora sempre stati esentati dal pagamento della TARI;
- ai sensi del comma 7.2 del Testo Unico per la regolazione delle modalità applicative per il riconoscimento del bonus sociale rifiuti (TUBR), approvato con deliberazione ARERA n. 355/2025 del 29 luglio 2025, il gestore deve verificare che l'utente agevolabile sia in regola con i pagamenti della TARI degli anni precedenti a ciascun anno a+1;
- ai sensi dei commi 10.6 e 10.7 della medesima deliberazione *"10.6 Nei casi di irregolarità dei pagamenti del beneficiario, precedenti a ciascun anno a+1, il bonus sociale rifiuti potrà essere trattenuto dal gestore dell'attività di gestione tariffe e rapporto con gli utenti che ha ricevuto i flussi dati da SGAt, a compensazione dell'ammontare rimasto insoluto e oggetto di sollecito di pagamento: tale sollecito deve essere effettuato con posta elettronica certificata, ovvero raccomandata, nei limiti dell'importo dovuto, fatta salva la prescrizione dell'importo medesimo ai sensi della normativa vigente."*

*10.7 La facoltà di procedere alla compensazione dovrà essere messa in evidenza dal gestore dell'attività di gestione tariffe e rapporto con gli utenti nell'invio del sollecito di pagamento, precisando altresì che l'agevolazione potrà essere trattenuta a compensazione dell'ammontare rimasto insoluto, trascorsi 40 giorni dalla data di invio del sollecito medesimo."*

- i tempi per effettuare le verifiche del bonus sociale 2025 in tempo utile per elaborare la TARI 2026 sono assai ristretti (anche qualora si dovesse provvedere a differire la prima rata dal 31 maggio al 30 giugno 2026), in quanto gli elenchi non ci perverranno prima del 1° marzo 2026 e l'elaborazione dell'acconto TARI 2026 dovrebbe essere chiusa entro il mese di aprile, affinché i relativi avvisi di pagamento vengano emessi in tempo utile per la scadenza della prima rata (almeno 20 giorni prima);
- il riconoscimento dell'esenzione dell'intera TARI con fondi del bilancio comunale esporrebbe il Comune al rischio di non poter utilizzare i proventi della quota perequativa UR3, applicata sul saldo TARI 2025, secondo le disposizioni di ARERA, il cui utilizzo dovrà essere dettagliatamente rendicontato all'Autorità, nel momento in cui verranno resi disponibili gli elenchi dei soggetti beneficiari del bonus sociale rifiuti, ovvero il riconoscimento ai contribuenti di un'agevolazione pari al 125% della TARI 2025;

**Rilevato che** permangono numerose incertezze in merito all'applicazione del bonus sociale rifiuti ed alla sua correlazione con le agevolazioni comunali, in particolar modo con riferimento al disallineamento temporale fra l'applicazione della quota perequativa UR3 a copertura del bonus sociale rifiuti di competenza dell'anno 2025, il riconoscimento del bonus nell'anno 2026, nonché alle modalità di erogazione delle agevolazioni comunali sulla parte della TARI eccedente il bonus sociale, utilizzando risorse del bilancio comunale stanziate sull'esercizio 2025;

**Considerato che**, negli avvisi di pagamento del saldo TARI 2025 recentemente inviati dal Consorzio di Area Vasta CB16, proprio per il perdurare delle criticità correlate all'applicazione del bonus ed al coordinamento con le agevolazioni comunali, era stato anticipato che informazioni in merito all'adozione delle disposizioni di coordinamento ai sensi dell'art. 23 comma 6bis del Regolamento, sarebbero state tempestivamente pubblicate sui siti internet del Comune di Chivasso e del Consorzio di Area Vasta CB16;

**Ritenuto opportuno**, sfruttando la facoltà concessa dalle disposizioni contenute nell'art. 23 comma 6bis del Regolamento TARI, emanare delle disposizioni di coordinamento per il riconoscimento delle agevolazioni TARI previste dall'art. 23 del Regolamento, finanziate con risorse del bilancio comunale che debbono inevitabilmente essere impegnate entro il corrente esercizio, a seguito dell'emanazione della Deliberazione dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) n. 355/2025/R/rif del 29 luglio 2025, allineandone le tempistiche di erogazione con quelle del bonus sociale, soprattutto in considerazione del fatto che le vigenti disposizioni regolamentari prevedono che le agevolazioni comunali si aggiungano all'applicazione del bonus (le riduzioni sono infatti applicate sulla parte eccedente della TARI), dettando, nel contempo indirizzi agli Uffici in merito alla compensazione del bonus sociale 2025 da riconoscersi nel 2026, con eventuali insoluti TARI riferiti ad annualità antecedenti all'anno 2026. Occorre a tal proposito tener in debita considerazione altresì le tempistiche oggettivamente assai ristrette fra il momento in cui verranno resi disponibili gli elenchi dei soggetti potenzialmente beneficiari del bonus (1° marzo 2026) e quello entro cui il bonus dovrà essere erogato secondo il TUBR (prima rata utile entro il 30 giugno 2026), ferma restano la necessità di inserire in banca dati tutte le informazioni necessarie all'elaborazione degli avvisi di pagamento in tempo utile per garantirne l'emissione almeno 20 giorni prima della scadenza di pagamento (come previsto dall'art. 23 del Testo Unico per la regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani –TQRIF-, approvato con deliberazione Arera n. 15/2022);

**Visto** il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

**Visto** lo Statuto Comunale;

**Visto** il vigente Regolamento disciplinante la TARI;

**Richiamati:**

- il Bilancio di Previsione 2025-2027, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 10 del 03 febbraio 2025 e successive variazioni;
- il PIAO 2025-2027, approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 49 del 6 marzo 2025;
- il PEG 2025-2027, approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 75 del 3 aprile 2025;

**Attesa** la competenza della Giunta Comunale a deliberare in relazione all'art. 23 comma 6bis del vigente Regolamento TARI;

**Acquisiti** i pareri favorevoli, espressi ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000, in ordine alla regolarità tecnica e contabile da parte dei Responsabili dei Servizi interessati;

Tutto ciò premesso e considerato,

**PROPONE ALLA GIUNTA COMUNALE**

1. **Di dare atto** che la premessa narrativa forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento e qui deve intendersi come materialmente trascritta ed approvata;
2. **Di esercitare** la facoltà prevista dall'articolo 23 comma 6bis del vigente regolamento disciplinante la Tassa Rifiuti (TARI), aggiornato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 27 del 28 aprile 2025, introducendo le seguenti disposizioni di coordinamento per l'applicazione delle agevolazioni economico-sociali coperte con risorse del bilancio comunale, a seguito dell'emanazione della Deliberazione dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) n. 355/2025/R/rif del 29 luglio 2025:
  - a) nelle more del riconoscimento del bonus sociale rifiuti calcolato e finanziato sulla competenza 2025 ed erogato nel 2026, la percentuale di riduzione dell'agevolazione comunale TARI per la prima fascia ISEE (da 0 a 9.530,00 €) è da intendersi pari al 75%, ovverossia il 100% della parte eccedente l'ipotetico bonus sociale rifiuti di competenza del 2025, erogato nel 2026;

- b) le agevolazioni comunali previste nell'art. 23 dello stesso sono estese alle componenti perequative UR1, UR2 e UR3, in analogia a quanto previsto per il bonus sociale dall'articolo 9 del TUBR approvato con deliberazione dell'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente (ARERA) 355/2025 del 29 luglio 2025;
- c) è confermata l'applicazione delle agevolazioni anche alla componente TEFA in continuità con quanto avvenuto in passato e nello spirito di maggior favore nei confronti dell'utenza;
- d) in attuazione delle disposizioni contenute nell'art. 10.6 del TUBR, l'importo del bonus sociale calcolato e finanziato sulla competenza 2025 ed erogato nel 2026 sarà prioritariamente portato in compensazione con eventuali omessi/parziali pagamenti relativi alla TARI 2025, per la parte eccedente l'eventuale riconoscimento dell'agevolazione comunale, previo invio al beneficiario di apposita comunicazione, con la quale verrà contestualmente riscontrata l'eventuale istanza di agevolazione comunale presentata entro il 31 ottobre u.s.;
- e) qualora il pagamento della TARI 2025 per la parte eccedente il riconoscimento dell'agevolazione comunale fosse regolare, l'importo del bonus sociale calcolato e finanziato sulla competenza 2025 ed erogato nel 2026 sarà riconosciuto entro il 30 giugno 2026, sulla prima rata utile, ovvero, in subordine, tramite rimessa diretta, come statuito dall'art. 10 del TUBR;
- f) con apposita determinazione del Funzionario Responsabile del Servizio Tributi da adottarsi entro il 31 dicembre 2025, dovrà essere adottato l'impegno di spesa relativo al costo di tutte le agevolazioni comunali richieste con le istanze pervenute entro il 31 ottobre 2025, per la parte eccedente l'ipotetico riconoscimento del bonus sociale (25% della TARI 2025 al lordo delle quote perequative), salvo conguaglio anche sulla scorta dell'effettivo riconoscimento del bonus sociale rifiuti;
- g) le istanze di agevolazione TARI 2025 comunali saranno conseguentemente riscontrate nell'anno 2026, successivamente al ricevimento degli elenchi dei potenziali beneficiari del bonus sociale rifiuti;

**3. Di dare** adeguata diffusione delle disposizioni di coordinamento adottate con il presente atto, mediante apposito comunicato da pubblicare sul sito internet del Comune di Chivasso e del Consorzio di Area Vasta CB16;

**4. Di dichiarare** il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4 del T.U.E.L. n. 267/2000, al fine di procedere con il conseguente impegno di spesa per garantire l'erogazione delle agevolazioni sociali TARI 2025 finanziate con fondi del bilancio comunale e fornire indicazioni ai contribuenti ed all'Ufficio Tributi in merito al riscontro delle relative istanze pervenute entro il 31 ottobre u.s.

\* \* \*

## LA GIUNTA COMUNALE

Vista la proposta di deliberazione di cui sopra;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto l'art. 48 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.;

All'unanimità dei voti favorevoli, espressi nelle forme di legge,

## DELIBERA

- di approvare la proposta di deliberazione come sopra trascritta;
- di dare atto che la presente deliberazione è rilevante ai fini della pubblicazione nella sezione "Amministrazione Trasparente" del sito istituzionale dell'Ente.

Successivamente, per i motivi sopra esposti, con separata votazione e con voti unanimi, dichiara la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell'art. 134 comma 4 del D.Lgs 267/2000 e s.m.i.